



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**

Sezione Seconda Civile

in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno [REDACTED] posta in deliberazione, a seguito dell'udienza cartolare del 19/02/26, con provvedimento del 21/03/26 e vertente

tra:

- *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2*
(C.F. *C.F._2*), con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] (pec:
Email_1

- attore -

e

- *Controparte_1* (C.F./P.IVA *P.IVA_1*), con sede in *CP_1*
[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti [REDACTED]
(pec: *Email_2* e [REDACTED] [REDACTED] (pec:
Email_3

- convenuta -

nonché nei confronti di:

- *Controparte_2* (C.F./P.IVA *P.IVA_2*, con sede legale in [REDACTED]
alla [REDACTED], in persona del l.r.p.t., quale cessionaria della *Controparte_1*
[REDACTED] e, per essa, la *Controparte_3* (già [REDACTED]
Controparte_4 - C.F./P.IVA *P.IVA_3*), con sede legale in [REDACTED] alla
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] (pec:
Email_3

- intervenuta volontaria -

§§§

Oggetto: accertamento indebito oggettivo e risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, i suindicati attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la suindicata convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni, come precisate in sede di comparsa conclusionale:

“1. SUL CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO: Accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole del contratto di mutuo ipotecario del [REDACTED] (Notaio [REDACTED] Persona_1, Rep. n. [REDACTED]) relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e moratori per violazione delle norme imperative in materia di usura (L. 108/1996, art. 644 c.p., art. 1815, comma 2, c.c.) alla luce dei principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020, nonché dalle recenti Cass. n. 19347/2025 e Cass. n. 32196/2024, oltre alla violazione dell'art. 117 T.U.B. per omessa/errata indicazione dell' [REDACTED] Pt_3; per l'effetto, con efficacia estesa a [REDACTED] Controparte_5 quale successore ex art. 111 c.p.c., condannare le convenute, ciascuna per il proprio titolo e ruolo processuale, al ricalcolo dell'intero ammortamento con applicazione dei tassi corrispettivi lecitamente pattuiti in sostituzione della mora azzerata e dei tassi BOT minimi annuali o legali ex art. 117, co. 7 T.U.B., e per l'effetto condannarle al pagamento e alla restituzione in favore degli attori della esatta somma accertata e quantificata dalla relazione definitiva di CTU pari ad € 632,30 a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, o quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

2. SULLE POLIZZE ASSICURATIVE E I PEGNI: Respinta l'eccezione della Banca relativa alla presenza di ipoteca di terzo grado, accertare e dichiarare la nullità assoluta e l'inefficacia ex artt. 1175, 1322 e 1375 c.c. di tutti i contratti e atti di costituzione di pegno gravanti sulle 5 polizze assicurative descritte in narrativa per totale carenza di causa in concreto e manifesto eccesso di garanzia, ordinando alle convenute l'immediato e totale svincolo delle somme e dei titoli in favore degli attori.

3. SULLE OPERAZIONI IN TITOLI AZIONARI: Respinta l'eccezione di prescrizione decennale nonché tutte le domande subordinate di riduzione del risarcimento/detrazione ex artt. 1227 c.c., detrazione azioni gratuite e dividendi formulate da [REDACTED] Cont, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta [REDACTED] Controparte_7 [REDACTED] nella qualità di intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi e di

comportamento ex art. 21 T.U.F. ed ai sensi della Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, nonché per la mancata esecuzione dell'ordine di vendita delle azioni proprie dell'11/10/2017; per l'effetto, accertato il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 23, co. 6 T.U.F. da parte dell'istituto, condannare la medesima Controparte_7 al risarcimento integrale dei danni in favore del Sig. Parte_1 quantificati nell'importo di € 10.245,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi de jure, con contestuale messa a disposizione dei titoli azionari.

4. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con rimborso dei costi della perizia tecnica di parte e delle spese dell'espletata CTU.”

Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:

“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti avanzati dagli attori con riguardo agli investimenti in azioni Cont posti in essere negli anni 2007 e 2008, per le ragioni esposte in atti;

Nel merito: - rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;

In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dal sig. Parte_1 alla CP_7 per l'acquisto dei titoli Cont oggetto del presente giudizio e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate alla controparte a titolo gratuito, pari a complessive 52 azioni, ed ulteriormente detratte le somme eventualmente percepite da controparte a titolo di dividendi, condannando in ogni caso il sig. Pt_1 alla restituzione in favore della CP_7 dei titoli per cui è causa;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la CP_7 al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore degli attori, quantificare le somme in ipotesi dovute alla controparte in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni Cont per cui è causa (al netto delle n. 52 azioni Cont assegnate a controparte titolo gratuito) al prezzo unitario di Euro 7,50 o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in

ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c., c.c., nonché (ii) in ragione delle somme eventualmente percepite dal sig. Pt_1 a titolo di dividendi, nella misura che si quantificherà in corso di causa.

In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”

È intervenuta altresì volontariamente nel presente giudizio la Controparte_2 come sopra rappresentata e difesa, al fine di tutelare i propri diritti, in quanto cessionaria del credito residuo reattivo al mutuo fondiario intercorso originariamente tra attori e convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:

- “1. rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;*
- 2. con condanna alle spese e competenze di causa.”*

La causa è stata istruita mediante svolgimento di CTU tecnico contabile in relazione al solo contratto di mutuo fondiario contestato dagli attori.

All'esito dell'istruttoria, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza suindicata per la precisazione delle conclusioni e, con il provvedimento pure suindicato, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per memorie conclusive e repliche.

Depoitate le dette memorie e le note di trattazione scritta all'udienza suddetta, la causa è ora decisa.

§§§

1. Va innanzitutto chiarito il ruolo nel presente giudizio della società intervenuta, cessionaria del credito relativo al contratto di mutuo fondiario su indicato nelle conclusioni di parte attorea.

Poiché la cessione del credito, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione indicata, risulta avvenuta, senza contestazioni, antecedentemente all'avvio del presente giudizio, l'intervento in causa della società veicolo (SPV) cessionaria si qualifica come intervento volontario principale o litisconsortile (o adesivo autonomo) ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., non essendo avvenuto comunque ai sensi dell'art. 111 c.p.c., come nel caso in cui invece la cessione avvenga solo in corso di giudizio.

La società veicolo è dunque intervenuta legittimamente per difendere la validità del titolo (il contratto di mutuo oltre che delle garanzie che pure transitano per legge al successore) e l'esigibilità del credito acquistato, contrastando la pretesa di nullità e ripetizione avanzata dal mutuuario, benché senza formulazione di domande di condanna nei confronti degli attori.

Al contempo, tuttavia, la Banca cedente (c.d. originator) mantiene la legittimazione passiva,

nel presente giudizio, per la concreta domanda di condanna alla restituzione (ripetizione) delle somme che il mutuatario ha effettivamente corrisposto alla stessa, prima della cessione: la banca, nonostante l'intervento, resta comunque legittimata passiva, oltre che per l'ulteriore domanda afferente alla risoluzione degli acquisiti di azioni proprie, anche rispetto alla suddetta domanda e risponde in proprio dell'indebito incassato direttamente.

La Società veicolo (SPV) è invece legittimata passiva per l'accertamento negativo del credito residuo e, eventualmnete, per la ripetizione delle sole somme che il mutuatario ha eventualmente pagato alla SPV stessa (o al suo *Servicer*) dopo il perfezionamento della cessione (qui comunque non sussistenti).

Essendo emerso nel caso di specie che il versamento dell'indebito asserito è avvenuto prima della cessione (avvenuta nell'anno 2017 e pubblicata a novembre 2018), deve ritenersi che la banca convenuta resti dunque legittimata passiva con riguardo a tutte le domande spiegate da parte attorea, anche con riferimento al rapporto di mutuo fondiario, essendo stata destinataria dei pagamenti asseritamente non dovuti.

Va altresì chiarito per completezza che, benché il mutuatario, qui agente in restituzione di indebito oggettivo, possa opporre anche alla SPV le eccezioni fondate sulla validità ed efficacia delle clausole del contratto da cui origina il credito ceduto, il detto mutuatario (con riferimento alle ulteriori domande afferenti all'acquisto di azioni della banca convenuta) non può invece compensare o opporre alla SPV controcrediti risarcitori o restitutori astratti nascenti da rapporti diversi con la banca cedente, se non liquidati o sorti prima della cessione, a tutela del principio di segregazione patrimoniale dei flussi della cartolarizzazione (art. 3 L. 130/1999).

Ciò non toglie che la SPV era comunque interessata e autonomamente legittimata al proprio intervento, come visto sopra, e che gli accertamenti afferenti alla validità delle clausole relative agli interessi di cui al contratto di mutuo fondiario, nonché all'efficacia delle collaterali garanzie, possano estendersi anche alla stessa.

§§§

Quanto sopra chiarito, passando al merito delle questioni sollevate, le domande spiegate dagli attori sono risultate solo in parte fondate, nei limiti di cui subito sotto.

§§§

2. Il contratto di mutuo fondiario e le clausole interessi

2.1 Irrilevanza dell'erronea indicazione dell' *Pt_3*

Stante la data di stipula del mutuo fondiario, non vi erano innanzitutto all'epoca norme che

sanzionassero con l'invalidità il contratto di mutuo o le singole clausole afferenti a interessi ultralegali, in caso di mancata o erronea indicazione dell' *Pt_3* .

L'eventuale mancata corrispondenza dell' *Pt_3* rispetto a quello pubblicizzato o contrattualizzato determina, al più, una violazione di obblighi di informativa precontrattuale; ne deriva che, quandanche tale violazione sia provata, integra al più una mera violazione di regole di condotta e non di validità delle clausole contrattuali.

La violazione potrebbe dunque far insorgere, al più, una responsabilità risarcitoria in capo alla banca, tutta peraltro da dimostrare (in relazione alle differenti e più favorevoli condizioni che il mutuatario avrebbe potuto reperire sul mercato), ma non l'invalidità del contratto o di singole clausole, laddove le spese e oneri asseritamente non evidenziati/computati nell'ISC/TAEG risultino comunque tutti previsti nel contratto medesimo.

Il tasso annuo effettivo globale, seppur non indicato o erroneamente indicato in contratto, deve dunque in tali casi ritenersi sempre determinabile, con conseguente esclusione sia della nullità della clausola, che dell'effetto sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 d.lgs. 01.09.1983, n. 385, che è applicabile ai soli casi di nullità di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione, cioè in caso di mancata indicazione dei singoli tassi, prezzi e condizioni.

E che l'ISC/TAEG sia determinabile nel caso di specie è comprovato dal fatto che il CTU nominato in corso di causa ha potuto puntualmente ricostruirlo e porlo a base delle conclusioni rassegnate.

2.2 Non usurarietà del tasso previsto per gli interessi corrispettivi

Dalla consulenza tecnico-contabile disposta in corso di giudizio è emersa con sicurezza la non usurarietà oggettiva genetica con riguardo agli interessi corrispettivi previsti di cui al contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti, come d'altronde sostanzialmente ammesso dagli stessi attori in comparsa conclusionale, avendo concentrato le proprie conclusioni sui soli interessi moratori.

Richiamata l'autonomia delle due clausole, ormai assodata anche nella giurisprudenza di legittimità (SSUU 19597/20), si deve aderire alle modalità di calcolo offerte dal consulente, in tema di interessi corrispettivi, con riguardo all'inclusione di tutte le spese e oneri previsti dal contratto nel calcolo del tasso effettivo globale previsto originariamente dal contratto, anche se non alla modalità di calcolo soglia di riferimento individuata dal CTU (ma sulla base di un vincolo imposto dal quesito originario al quale il CTU si è attenuto).

In ogni caso, il tasso effettivo globale individuato dal CTU nella misura del 7,66% per gli

interessi corrispettivi è risultato comunque inferiore alla soglia usura, da individuarsi correttamente per il relativo trimestre nella misura dell'8,265%, anziché in quella dell'11,415% indicata dal CTU.

2.3 Usurarietà del tasso previsto per gli interessi moratori

La suddetta soglia dell'11,415% è invece quella da prendere correttamente a riferimento per la verifica del tasso contrattualizzato *ab origine* per gli interessi moratori.

Secondo quanto accertato dal CTU, il detto tasso, calcolato tenendo conto dei medesimi oneri originariamente previsti dal contratto, è pari all'11,66% e, dunque, superiore al tasso soglia relativo al trimestre di riferimento tenuto conto della data di stipula del mutuo fondiario.

In tal caso, il CTU ha correttamente maggiorato il tasso soglia rilevato per operazioni consimili e di cui al D.M. di riferimento del 2,1%, quale tasso medio praticato in aumento sul tasso per gli interessi corrispettivi al fine di individuare i moratori, prima dell'ulteriore aumento del 50%.

Non possono al riguardo accogliersi le osservazioni dei CTP, in particolare:

- non quella afferente alla necessità di escludere dal calcolo dei moratori gli oneri di istruttoria e le altre spese previste per ottenere il mutuo (in quanto asseritamente calcolabili solo al fine della verifica degli interessi corrispettivi), in quanto non conforme alla modalità di calcolo unanimemente accolta;

- né quella afferente alla c.d. clausola di salvaguardia comunque contenuta nel contratto di mutuo, in quanto, al di là della valenza della detta causa, il CTU ha comunque appurato l'applicazione da parte della banca mutuante degli interessi moratori sulle rate scadute pari al 10,80%, senza alcuna riduzione al fine di tener conto degli ulteriori oneri già previsti e che hanno portato al superamento della soglia usura.

Correttamente, dunque, il CTU ha provveduto ad applicare alle medesime rate solo gli interessi corrispettivi (come visto non usurari e quindi non coinvolti dalla nullità della clausola afferente agli interessi moratori), individuando un indebito versamento di € 632,30.

Come già visto, il detto versamento è stato effettuato a favore della banca originaria mutuante, prima della cessione del credito alla SPV intervenuta, e pertanto è la banca a dover restituire il detto versamento indebito, maggiorato di interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda fino al saldo effettivo, come da domanda di parte.

Per mera completezza, la SPV intervenuta, che in ogni caso non è legittimata passiva rispetto alla domanda attorea di condanna per l'indebito, non ha comunque spiegato a sua volta domanda di compensazione con l'eventuale maggior debito gravante sugli attori, riservandosi

di procedere in separato giudizio.

Vanno respinte invece le altre richieste formulate dagli attori con riguardo alla validità del contratto di mutuo ipotecario.

§§§

3. L'asserita violazione del principio di proporzionalità con riguardo alle garanzie richieste dalla banca convenuta

Non sussiste nel caso di specie il denunciato abuso.

Nel caso specifico, cioè nel caso di un mutuo fondiario assistito da ipoteca di terzo grado, la richiesta della banca di costituire in pegno alcune polizze assicurative non viola in linea generale il principio di proporzionalità delle garanzie, ma anzi può configurarsi, sempre in linea generale, per la banca come un comportamento addirittura dovuto.

Infatti, laddove il principio di proporzionalità (ricavabile dagli artt. 2872 c.c. e 39, co. 5 T.U.B) vieta alla banca l'abuso dello strumento cautelare mediante l'accumulo sproporzionato di garanzie (c.d. sovraesposizione) rispetto al debito residuo, tuttavia, le caratteristiche tecniche del credito fondiario giustificano pienamente la richiesta integrativa per i seguenti motivi:

- innanzitutto, vi è una debolezza di fondo dell'ipoteca di terzo grado: nel riparto delle somme derivanti da un'eventuale esecuzione forzata, l'ipoteca di terzo grado è fortemente postergata rispetto ai creditori di primo e secondo grado e, dunque, la garanzia reale principale deve ritenersi, secondo l'*id quoad plerumque accidit*, potenzialmente insufficiente o addirittura priva di concreta capienza (non essendo verosimile l'ipotesi inversa e cioè che il mutuatario resti insolvente solo con riguardo al creditore postergato);
- il credito fondiario impone invece per legge che il finanziamento non superi l'80% del valore dell'immobile: se l'ipoteca è di grado successivo al primo, tale percentuale dovrebbe essere calcolata considerando anche il valore dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti e, se l'immobile non è in grado di coprire da solo tale rapporto, la banca, non solo può, ma dovrebbe richiedere garanzie integrative per non incorrere nella violazione di norme di condotta tendenti ad assicurare la stabilità complessiva del sistema finanziario;
- perfettamente coerente con il suddetto assetto di interessi è dunque la costituzione di pegno su polizze del mutuatario a ulteriore garanzia del credito derivante dal mutuo.

L'accumulo di garanzie, in tale situazione, potrebbe diventare illegittimo o abusivo unicamente qualora il valore economico effettivo dell'ipoteca di terzo grado (tenuto conto di quanto sopra), sommato al valore di riscatto delle polizze, superasse in modo manifestamente

irragionevole ed eccedente il debito concesso, determinando un ingiustificato blocco patrimoniale ai danni del mutuatario.

Nulla di tutto ciò è stato, non solo provato, ma nemmeno chiaramente allegato dagli attori, i quali si sono limitati a dedurre la costituzione in pegno di alcune polizze senza specificare chiaramente, né il valore complessivo di quelle sottoposte a pegno a favore della banca, né il valore di stima dell'immobile dato in ipoteca di terzo grado, così non assolvendo all'onere sulla stessa gravante di dare prova delle proprie affermazioni.

Per converso, la banca convenuta, nell'atto di costituzione, ha specificato di aver ottenuto pegno a proprio favore su due sole polizze:

- la Polizza "*American Index II*", avente durata di 6 anni, sottoscritta in data 15 ottobre 2000, per un importo di € 10.250,00, pure successivamente svincolata dal pegno da parte della banca medesima (doc. 9 allegato all'atto di costituzione);

- e la Polizza "*Derby Index Linked – Ottobre 2006*", avente durata di 6 anni, sottoscritta in data 30 ottobre 2006, per un importo di € 10.000,00.

Tali affermazioni non risultano mai specificamente contestate dagli attori nelle difese successive, sicuramente non nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 mai presentata e nemmeno nelle successive.

In ogni caso, il presumibile valore del complesso delle polizze (di cui una pure sicuramente svincolata come visto) non ha ecceduto il valore della somma mutuata (al termine dell'atto di citazione parte attorea parla di un valore delle polizze di € 45.000) e dunque, in definitiva, non vi è prova di alcuna manifesta sproporzione delle garanzie richieste dalla banca, né dunque sussistono le nullità denunciate dagli attori.

§§§

4. Vendita di azioni proprie a *Parte_1* - Violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e conseguente responsabilità della banca convenuta con riguardo alla collocazione di azioni proprie – Responsabilità per mancato adempimento dell'ordine di vendita delle azioni

È stata cumulata nel presente unico giudizio anche la domanda del solo *Parte_1* inerente alla risoluzione per inadempimento grave degli ordini di acquisto di azioni proprie effettuati dallo stesso negli anni 2007-2008 e conseguente risarcimento (o in subordine di risarcimento per responsabilità precontrattuale).

La detta domanda di risoluzione per grave inadempimento è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Ha dedotto parte attorea che negli anni 2007-2008 la banca convenuta proponeva al Pitardi la sottoscrizione di azioni proprie che, a seguito dell'aumento di capitale del 10/04/2008, ammontano a complessive 1.366 azioni, sottoscritte al prezzo unitario di € 7,50, classificate a "basso rischio" e immediatamente liquidabili dalla banca al momento dell'investimento.

La banca fornì all'epoca la prevista avvertenza sul conflitto di interesse nel collocamento delle azioni proprie, ma non fornì invece adeguata informazione sul rischio e sull'illiquidità dei titoli, non quotati e quindi non negoziabili su mercati regolamentati, tanto che nonostante più tentativi di vendita delle azioni fin dal 2017 le stesse non sono mai state liquidate dalla banca e, ad oggi, il loro valore si è azzerato.

Al riguardo, l'attore ha dedotto la carenza di effettiva informazione sul rischio del detto investimento e sull'illiquidità dei titoli al momento dell'acquisto e l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del risparmiatore.

La banca ha controdedotto:

- 1) innanzitutto, la prescrizione dell'azione di responsabilità, considerata la data di acquisto dei titoli, sia che si consideri il titolo di responsabilità contrattuale, sia che lo si ritenga per responsabilità pre-contrattuale;
- 2) l'esperienza in realtà del risparmiatore in relazione all'acquisto di titoli consimili, già avvenuto in precedenza, in base all'accordo quadro stipulato fin dall'anno 2000, nonché il rifiuto del risparmiatore all'epoca della stipula del detto accordo di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sul grado di rischio e sull'esperienza effettiva negli investimenti finanziari (c.d. profilo no-MiFID);
- 3) il pieno assolvimento, infine, degli obblighi previsti dalla normativa finanziaria, avendo in particolare fornito, in occasione dell'aumento di capitale del 2008, il prospetto informativo contenente specifiche avvertenze sull'illiquidità dei titoli propri in quanto non negoziati su mercati regolamentati e, comunque, avendo considerata adeguata l'operazione per lo specifico cliente, stante la pregressa esperienza specifica.

Quanto alla prima eccezione, va rilevato che la responsabilità dell'intermediario finanziario per la violazione delle regole di condotta ha comunque natura contrattuale: il termine di prescrizione da considerare è dunque quello ordinario di 10 anni (ex art. 2946 c.c.).

Aspetto cruciale nel caso di specie è individuare la decorrenza (*dies a quo*) del detto termine prescrizione.

Per costante giurisprudenza, deve ritenersi che la prescrizione in realtà non decorra dalla data di acquisto delle azioni, come preteso dalla banca convenuta, ma dal momento in cui il danno

si è manifestato all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da parte di un investitore diligente (in conformità all'art. 2935 c.c. e alla giurisprudenza della Cassazione): i giudici (tra cui molteplici sentenze del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello di Bari) hanno individuato la decorrenza del termine decennale in corrispondenza degli eventi formali di emersione del dissesto, come ad esempio la prima svalutazione ufficiale del valore delle azioni deliberata dall'assemblea della banca nell'aprile 2016 (quando il valore passò da € 9,53 a € 7,50) ovvero, data ancora più prossima, quella del blocco definitivo delle negoziazioni o il commissariamento della banca avvenuto a fine 2019.

Dunque, anche con riferimento ad acquisti negli anni 2007-2008, non può dirsi maturata la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito al momento dell'introduzione del presente giudizio nel 2019.

Quanto alle ulteriori eccezioni, va rilevato che, come dedotto da parte attorea, nel 2008 la *Controparte_7* vendeva i propri titoli qualificandoli come privi di rischi e facilmente smobilizzabili: trattandosi di azioni di una banca popolare non quotata su mercati regolamentati, esse erano invece per definizione titoli illiquidi e ad alto rischio d'estinzione o svalutazione del capitale: l'omissione della specifica segnalazione sull'impossibilità di un disinvestimento rapido (violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF) integra un inadempimento grave.

La banca ha eccepito tuttavia l'esperienza maturata dal cliente per via di acquisti e vendite antecedenti sui medesimi titoli, ma, anche in tal caso, la giurisprudenza sancisce che la profilatura e la valutazione di adeguatezza vanno eseguite operazione per operazione.

Peraltro, il fatto che nel 2008 e per gli anni successivi (fino al 2012 come ammesso dalla banca medesima e risultante dall'estratto del portafoglio titoli prodotto), l'intermediario abbia continuato a catalogare l'investimento in azioni proprie come a "basso rischio" conferma la violazione delle regole di condotta.

Le azioni *Cont* erano negoziate su un mercato interno non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf", poi "Vorvel"), pertanto la banca avrebbe avuto l'obbligo stringente di informare specificamente il cliente che il titolo era altamente illiquido, ovvero che, in caso di necessità di disinvestire, la vendita dei titoli avrebbe potuto essere impossibile o richiedere tempi lunghissimi.

La mancanza di una chiara e distinta avvertenza scritta individuale su tale caratteristica configura comunque un grave inadempimento contrattuale.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, così come della Corte

d'Appello di Bari, la mera consegna materiale del prospetto informativo non è sufficiente a sanare l'inadempimento della banca.

Il prospetto informativo è un documento tecnico, spesso di centinaia di pagine, finalizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio: la mera consegna del prospetto non esaurisce gli obblighi di informazione, attiva e personalizzata, previsti dall'art. 21 del TUF e dal Regolamento Intermediari Consob.

Il funzionario della banca ha il dovere di tradurre quelle informazioni tecniche in un avvertimento chiaro e calibrato sul profilo specifico del cliente prima di raccogliergli la firma: sul punto di fatto la banca nulla ha dedotto.

Se l'intermediario inserisce nell'ordine d'acquisto o nel profilo MiFID che l'operazione è sicura e liquida, sta fornendo un'informazione falsa e fuorviante, che contrasta con lo stesso prospetto, e la giurisprudenza punisce severamente questa condotta, poiché le assicurazioni scritte e verbali fornite dal funzionario allo sportello prevalgono, nella percezione del risparmiatore, sulle clausole standard inserite nei moduli o nei prospetti.

La Corte d'Appello di Bari ha peraltro escluso in diverse sentenze finanche l'applicazione dell'art. 1227 c.c., stabilendo che il risparmiatore ha il diritto di fare pieno affidamento sulla correttezza e sulle assicurazioni fornite dal proprio intermediario finanziario, a prescindere dal contenuto del prospetto informativo fornito in occasione dell'acquisto.

Peraltro, nel caso di specie, è stata altresì dedotta dalla banca la mancata profilatura del cliente, benché a causa del volontario rifiuto del cliente stesso, in occasione della stipula dell'accordo quadro per l'intermediazione finanziaria nell'anno 2000.

Tuttavia, se un cliente si rifiuta di fornire le informazioni MiFID, l'intermediario non ha certo carta bianca per vendergli qualsiasi titolo. Al contrario, la normativa **CP_8** (Regolamento Intermediari) impone all'istituto di operare con la massima cautela, presumendo che il cliente abbia il livello di esperienza e di tolleranza al rischio più basso in assoluto: vendere dunque azioni proprie non quotate (titoli illiquidi e ad alto rischio) a un cliente non profilato deve ritenersi essere in violazione del dovere di diligenza professionale e di buona fede.

In definitiva, la banca convenuta non ha fornito prova dell'informativa effettiva fornita in occasione dell'operazione *de quo* al cliente, in relazione al suo presumibile profilo, alla situazione della banca al momento dell'investimento e all'effettiva rischiosità e illiquidità dei titoli offerti in acquisto prima e in opzione poi.

Se la banca non conosceva il profilo del cliente, perché quest'ultimo si era rifiutato di rispondere, su quali basi scientifiche o anagrafiche ha potuto classificare l'investimento in

azioni ^{Cont} come a "basso rischio" per quello specifico cliente?

Senza informazioni, la banca non poteva compiere alcuna valutazione di adeguatezza, rendendo la classificazione a "basso rischio" una mera falsificazione o forzatura commerciale per piazzare i propri titoli durante l'aumento di capitale.

Come noto, peraltro, in base all'art. 23, co. 6 del TUF, nei giudizi di risarcimento del danno cagionato al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, spetta ai soggetti abilitati (la banca nel caso di specie) l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

In definitiva, la domanda di risoluzione degli ordini di acquisto, per grave inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca in occasione degli acquisti di azione proprie della banca medesima, risulta fondata e deve essere accolta.

Con riferimento alla quantificazione del risarcimento dovuto, dal totale delle azioni, in numero di 1.366, acquistate al valore di € 7,50, come risultanti dal saldo del portafoglio titoli prodotto dalla banca medesima, vanno detratte n. 52 azioni acquisite a titolo gratuito dall'attore (non risultano infatti esborsi nell'estratto di conto corrente, pure prodotto dalla banca, relativamente alle due assegnazioni) e va ulteriormente sottratta, al fine di evitare un'indebita locupletazione, la somma di € 708,25, corrispondente ai dividendi erogati negli anni 2009-2015 (come pure emersi dagli estratti del c/c depositati dalla banca con la seconda memoria istruttoria): ne deriva quindi la condanna a carico della banca convenuta al ristoro a favore dell'attore della somma di € 9.146,75, oltre interessi al tasso legale ordinario, come richiesto dalla parte, dalla data dell'esborso effettivo fino all'effettivo soddisfo.

Non spetta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non avendo la parte allegato il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

§§§

In definitiva, le domande attoree vanno accolte nei limiti di cui sopra, mentre vanno rigettate tutte le altre domande e questioni formulate.

Quanto alla spese di lite, vanno separatamente considerate le domande afferenti al contratto di mutuo fondiario e alle garanzie rilasciate in relazione al detto contratto, in quanto relative ad entrambi gli attori in epigrafe indicati, e le domande afferenti invece all'acquisto di azioni proprie della banca convenuta, riguardante il solo acquirente *Parte_I*.

Con riguardo alla prima serie di domande, stante la sostanziale reciproca parziale soccombenza (oltre al rigetto delle altre questioni afferenti alle clausole del contratto di mutuo, vi è il rigetto della domanda afferente alla nullità dei pegni costituiti in garanzia per il

medesimo mutuo), le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, compresa la società intervenuta. Appare invece equo porre le spese di CTU (incentrata sulla riscontrata invalidità del tasso concordato per gli interessi moratori) definitivamente a carico della banca convenuta.

Quanto invece alla questione relativa all'acquisto di azioni proprie, stante la soccombenza della banca convenuta, va disposta la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico della banca medesima, che si liquidano in dispositivo, a favore del solo *Parte_1*, sulla base dei vigenti parametri e dell'effettivo *decisum* (scaglione da 5.201 a 26.000), al punto minimo, data l'assenza di una istruttoria ulteriore oltre quella meramente documentale e la prossimità del valore al punto più basso della scaglione.

Non si rinvencono ovviamente gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta dagli attori, stante la parziale soccombenza degli stessi.

P.Q.M.

il Tribunale adito, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda formulata dagli attori suindicati, limitatamente all'accertamento dell'invalidità per usura originaria della clausola afferente agli interessi moratori, contenuta nel contratto di mutuo ipotecario del *Persona_1* e, per l'effetto, dichiara la nullità della sola detta clausola;
- 2) per l'effetto, condanna la banca convenuta a restituire agli attori, in solido fra loro, in quanto pagamento non dovuto, la somma di € 632,30, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
- 3) respinge le ulteriori domande formulate dagli attori nel presente giudizio con riguardo al contratto di mutuo ipotecario su indicato e alla nullità dei pigni costituiti in occasione e successivamente alla stipula del detto contratto;
- 4) compensa tra tutte le parti le spese di lite afferenti alle suddette questioni;
- 5) pone definitivamente a carico della banca convenuta il costo della CTU svolta in corso di giudizio, come da separata liquidazione;
- 6) accoglie la domanda formulata in via principale dal solo *Parte_1* afferente alla risoluzione degli ordini di acquisto di azioni proprie della banca convenuta, avvenuti negli anni 2007-2008, e ne dichiara dunque la risoluzione per grave inadempimento della banca convenuta;
- 7) per l'effetto, condanna la banca convenuta a versare a favore del solo *Parte_1*, la

somma di € 9.146,75, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data degli effettivi esborsi fino al saldo effettivo;

8) condanna altresì la banca convenuta alla refusione in favore di *Parte_I* delle spese di lite, che si liquidano in € ■■■■■, per esborsi (C.U. + marca riferito alla sola causa cumulata), e in € ■■■■■, per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso li 02/09/2026

Il Giudice
dott. Luca Mercuri